

Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (DAL 2017)

A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d'impresa applicando il principio di cassa.

Infatti l'art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede:

- la modifica dell'art. 66, TUIR, per effetto della quale, a **decorrere dall'1.1.2017**, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza;
- la contestuale riscrittura dell'art. 18, DPR n. 600/73. In particolare va evidenziato che: 1) sono confermati i requisiti, in termini di limite dei ricavi, per la tenuta della contabilità semplificata; 2) sono modificati gli obblighi contabili.

REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

In base al nuovo art. 18, DPR n. 600/73 il **limite di ricavi**, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la **tenuta della contabilità semplificata** è così individuato.

Prestazioni di servizi € 400.000

Altre attività € 700.000

i limiti, sopra indicati, **non sono stati modificati** e corrispondono a quanto attualmente e **precedentemente previsto**.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 66, TUIR, il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari *alla differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, canoni di leasing / affitto / noleggio, spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).*

A tale importo vanno:

- **aggiunti** l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore, i redditi degli immobili “patrimonio”, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
- **sottratte** le minusvalenze / sopravvenienze passive.

In sede di determinazione del reddito è inoltre **possibile dedurre**, ai sensi del citato comma 2, le **quote di ammortamento** dei beni materiali / immateriali, le **perdite di beni strumentali / su crediti**, l'accantonamento **TFR**. Infine sono riconosciute, ai sensi dei citati commi 4 e 5, le deduzioni forfetarie per gli intermediari / rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.

NOTA BENE: **Non rilevano**, ai fini della determinazione del reddito, le **esistenze iniziali / rimanenze finali**.

PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE PRINCIPIO DI CASSA

Il **reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto** “*dell'importo delle **rimanenze finali** ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza*”.

PASSAGGIO DI REGIME

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “*i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi*”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO / PAGAMENTO

In base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA **senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti**, fermo restando l'obbligo della **separata annotazione** delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In tal caso, **opera la presunzione** in base alla quale la **data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento**. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

NOTA BENE: Questo criterio di tenuta dei registri contabili è quello scelto per i clienti dello studio dallo Studio Previtali srl perché riteniamo che tale criterio permette un calcolo semplice e una raccolta di dati ed informazioni semplificate che consentono la tenuta di una contabilità chiara e non soggetta ad errori o interpretazioni diverse.

NOTA BENE: È comunque consentita l'opzione per la contabilità ordinaria.

Per maggiori informazioni il ns. studio è a completa disposizione, ma in sintesi possiamo già comunicare che il regime qui descritto non porterà a mutamenti nella consegna dei documenti allo Studio Previtali né una risultato diverso in termini di dati di bilancio e tassazione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Madone, 02 gennaio 2017

